

DECRETO N. 37
16/07/2021

IL DIRETTORE

Vista la legge 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione del diritto d’Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. recante il “Codice per i beni culturali ed il paesaggio”, di seguito nominato “Codice”, e in particolare gli artt. 107-108;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2005 concernente “Indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione di beni culturali, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42”;

Visto il d.p.c.m. del 29 agosto 2014 n. 171 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;


Visto il d.m. 23 dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;

Considerata la necessità di regolamentare la riproduzione di beni culturali, secondo quanto disposto dall’art. 107 del già menzionato Codice, e di disciplinare i canoni e i corrispettivi di riproduzione secondo quanto disposto dall’art. 108 del Codice;

Considerata la necessità di aggiornare il Regolamento vigente (rep. n. 4 del 17.01.2019), anche alla luce delle nuove tecnologie di riproduzione; delle immagini;

DECRETA

l’istituzione del “Regolamento per la riproduzione di immagini dei beni in consegna al Museo Archeologico Nazionale di Napoli” e il relativo tariffario come da allegato (all. 1).

IL DIRETTORE
(Dot. Paolo Giukerini)


Art. 1 Oggetto del Regolamento

Le norme del presente Regolamento disciplinano le modalità di riproduzione dei beni culturali in consegna al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, di seguito denominato “MANN”. Disciplinano altresì le modalità di rilascio delle autorizzazioni alla riproduzione e al conseguente utilizzo delle immagini, in qualunque forma realizzate, nonché la determinazione e l’applicazione dei corrispettivi di riproduzione e dei canoni di concessione, ai sensi dell’art. 108 del Codice.

Art. 2 Autorizzazione

La riproduzione dei beni culturali è autorizzata ai sensi degli artt. 107 e 108 del Codice per fini personali, di studio, scientifici, culturali e commerciali.

Il provvedimento di autorizzazione costituisce atto incedibile e non trasferibile. Esso è rilasciato dal direttore dell’istituto in via non esclusiva per una volta sola e per la sola finalità richiesta, previo accertamento dei requisiti previsti dalla legge e dietro pagamento dei corrispettivi di riproduzione, ove previsti.

Art. 3 Riproduzioni fotografiche

1. Le richieste di riproduzione e di uso di immagini fotografiche devono essere formalizzate per iscritto utilizzando il modulo scaricabile dal sito istituzionale, indirizzato al direttore del MANN, da inviarsi tramite posta elettronica all’indirizzo man-na@beniculturali.it.
2. Nel modulo il richiedente dovrà indicare obbligatoriamente le proprie generalità, la tipologia della riproduzione richiesta, le finalità dell’utilizzo e ogni altro dettaglio necessario per la valutazione (numero di copie, tipologia della pubblicazione, lingua, tiratura, ambito di circolazione, eventuale prezzo).
3. Fatta eccezione per i casi di esenzione definiti all’allegato 1, la determinazione degli importi, incluso l’eventuale deposito cauzionale ove previsto, è oggetto di valutazione da parte del direttore.

Art. 4 Corrispettivi di riproduzione

1. Le autorizzazioni alle riproduzioni sono subordinate al pagamento dei canoni di concessione e dei corrispettivi di riproduzione di cui all'allegato 1 del presente Regolamento, salvo i casi di esenzione previsti dal Regolamento al medesimo allegato 1.
2. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. Tali soggetti sono comunque tenuti al pagamento del rimborso delle spese sostenute dal MANN, secondo il Tariffario allegato.

Art. 5 Modalità di pagamento

1. All'atto della richiesta il MANN fornisce un preventivo dei costi. I corrispettivi e i rimborsi spese sono dovuti in via anticipata. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario, con indicazione specifica della causale e con spese a carico del richiedente, sul seguente conto bancario:

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI
Banca Popolare di Bari – Via Marconi, 194 (Potenza)
IBAN IT 81 B 05424 04297 000000000 514 – BIC/SWIFT-
BPBAIT3B

3. Il MANN provvederà all'invio delle riproduzioni richieste, unitamente all'atto di concessione, dopo aver ricevuto l'attestazione di avvenuto pagamento.
4. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere inviata per mail, in formato pdf, al seguente indirizzo di posta elettronica:
man-na@beniculturali.it

Art. 6 Riproduzioni

1. Le riproduzioni saranno fornite esclusivamente in formato digitale (tiff e jpeg). Ogni riproduzione dovrà recare la dicitura “su concessione del Ministero della Cultura – Museo Archeologico Nazionale di Napoli” e ogni altra eventuale indicazione specificata nella concessione.

Art. 7 Riprese fotografiche non eseguite dall'Amministrazione

1. Le riproduzioni fotografiche dei beni in consegna al Museo eseguite a titolo personale o per motivi di studio sono libere purché non comportino contatto con il bene, l'esposizione a sorgenti luminose e l'utilizzo di stativi o treppiedi. L'utilizzo di tali attrezzature dovrà essere sottoposto ad autorizzazione del direttore.
2. Le riproduzioni eseguite a scopo editoriale e/o espositivo dovranno essere sottoposte ad approvazione del direttore, che valuterà il progetto editoriale e/o espositivo e, al caso, stabilirà i relativi canoni.
3. Ai fini della valutazione il richiedente dovrà specificare la durata di massima delle riprese, le opere o le collezioni interessate, il tipo di attrezzatura impiegata, il numero di persone coinvolte e la finalità di utilizzo delle immagini.
4. L'autorizzazione, personale e ineditabile, sarà rilasciata per la sola finalità richiesta. Utilizzi diversi delle immagini dovranno essere sottoposti a nuova specifica autorizzazione.
5. Copia delle immagini prodotte dovrà essere consegnata al Museo in forma digitale.
6. In caso di realizzazione di un prodotto editoriale dovranno essere consegnate da una a tre copie.
7. In caso di pubblicazione sul web dovrà essere comunicato l'indirizzo del sito.
8. Il richiedente si assume ogni responsabilità per danni eventualmente arrecati a persone, cose e beni demaniali che possano verificarsi nel corso delle riprese ed è tenuto a prendere visione del documento sulla sicurezza del Museo.

Art. 8 Riprese filmate

1. Le richieste per effettuare riprese filmate devono essere formalizzate per iscritto utilizzando esclusivamente il modulo scaricabile dal sito web istituzionale, indirizzato al direttore del MANN, da inviarsi tramite posta elettronica all'indirizzo man-na@beniculturali.it.
2. Nel modulo il richiedente dovrà indicare obbligatoriamente le proprie generalità, la finalità delle riprese e l'ambito di circolazione dei filmati, il tipo di utilizzo delle immagini, le opere o le collezioni interessate, la durata di massima delle riprese, il numero di persone coinvolte e il tipo di attrezzatura impiegata.
3. Le richieste dovranno essere presentate con congruo anticipo di almeno due mesi.
4. Ciascuna richiesta dovrà essere sottoposta ad autorizzazione del direttore che, al caso, stabilirà i relativi canoni.
5. Il direttore si riserva di valutare l'esecuzione di riprese nei depositi o su materiali in corso di restauro.
6. Salvo accordi specifici, le riprese dovranno essere effettuate nel giorno di chiusura al pubblico.
7. Il richiedente si assume ogni responsabilità per danni eventualmente arrecati a persone, cose e beni demaniali che possano verificarsi nel corso delle riprese ed è tenuto a prendere visione del documento sulla sicurezza del Museo.
8. Copia dei filmati prodotti dovrà essere consegnata al Museo in forma digitale.
9. In caso di pubblicazione dei filmati sul web dovrà essere comunicato l'indirizzo del sito.

ALLEGATO 1

TARIFFARIO

Corrispettivi di riproduzione per la fornitura di immagini dell'Archivio Fotografico del MANN

- euro 10 per immagine a bassa risoluzione
- euro 25 per immagine tiff o jpg ad alta risoluzione
- euro 30 in caso di nuova esecuzione

Riproduzioni da foto d'epoca presenti nel fondo storico dell'Archivio fotografico del MANN

- euro 200 per ciascuna fotografia

Riduzioni

Studenti (tesi di laurea o elaborati di studio, tesi di dottorato)

- 10 euro per immagine

Importi forfettari potranno essere concordati in caso di fornitura superiore alle dieci immagini e/o per progetti approvati dalla Direzione.

Canoni per i diritti di pubblicazione (da sommare ai costi di fornitura)

Diritti di riproduzione a stampa

Foto per pubblicazione in interno volume

- euro 40 in caso di tiratura superiore alle 1.000 copie e/o prezzo di copertina superiore a euro 50

- euro 25 in caso di tiratura inferiore alle 1.000 copie e/o prezzo di copertina inferiore a euro 50

Potrà essere applicata l'esenzione in caso di pubblicazioni di rilevanza scientifica in ambito storico-archeologico con tiratura al di sotto delle 1000 copie e/o prezzo di copertina inferiore a euro 50

Fotografie da pubblicare sulla copertina

- euro 100 in caso di tiratura superiore alle 1.000 copie e/o prezzo di copertina superiore a euro 50
- euro 50 in caso di tiratura inferiore alle 1.000 copie e/o prezzo di copertina inferiore a euro 50

Fotografie da pubblicare in e-book

- euro 60 per ciascuna immagine

In caso di diritti mondiali si applica il triplo della tariffa

In caso di ristampe presso lo stesso editore si applica il 50% del corrispettivo iniziale

Esenzioni

Uso personale o uso studio

Pubblicazioni in riviste di settore storico-archeologico, atti di convegno, tesi

Utilizzo immagini su web, cinema, televisione, altri media

- euro 100 l'anno per ciascun utilizzo con diritti rinnovabili fino a un massimo di dieci anni

Usi derivati

Utilizzo immagini per mostre, esposizioni temporanee, brochure, manifesti, locandine

- euro 100 per ciascun utilizzo

Merchandising

royalties del 10% sull'introito lordo, da versarsi in anticipo, riferito alla previsione di vendita

Riduzioni o esenzioni dei costi potranno essere valutati di caso in caso in occasione di particolari progetti o iniziative, che saranno oggetto di esame della Direzione.

Riprese filmate da terzi

Diritti mondiali fino a un massimo di tre anni

- euro 600 per la prima ora
- euro 400 per le ore successive

Diritti per un solo Stato fino a un massimo di tre anni

- Euro 500 per la prima ora
- Euro 250 per le ore successive

Oltre i tre anni sarà computato il canone di euro 200 ad anno

In caso di riprese che durino più giorni e/o di progetti culturali approvati dalla Direzione, potrà essere valutata l'applicazione di canoni forfettari.

In caso di riprese per film e/o fiction l'entità dei canoni sarà valutata dalla Direzione in base alla distribuzione e alla rilevanza della produzione.

In caso di riprese per usi pubblicitari potranno essere applicati canoni aggiuntivi su valutazione della Direzione.